



# COMUNE DI SPORMAGGIOR

Provincia di Trento

Cod.022180



Pefc/18-21-2/25

## VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024, REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.**

L'anno **2025** il giorno **22** del mese di **Aprile** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
POMAROLLI MIRCO	Sindaco	SI
FLORIANI ERMES	Vice Sindaco	SI
CICCOLINI MASSIMO	Consigliere	SI
BERTO' SARA	Consigliere	SI
ENDRIZZI MARCELLO	Consigliere	SI
RAMPANELLI LUCA	Consigliere	SI
PEZZI TIZIANA	Consigliere	SI
ZENI ARDUINO	Consigliere	SI
ZENI MARCELLO	Consigliere	SI
ZENI MARIA CECILIA	Consigliere	SI
LOCHNER PAOLO	Consigliere	AG
PEZZI ALESSANDRO	Consigliere	SI
ZENI RENATO	Consigliere	SI
AGOSTINI MARINA	Consigliere	SI
LORANDINI MARCO	Consigliere	AG

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Totale assenti giustificati 2

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Vanini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024, REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.

Il Responsabile del Area Economico Finanziaria propone il seguente testo:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" la quale dispone, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "*in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*".

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;

Visto che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto che l'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale", stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;

Visto che il comma 2 dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "*Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.*"

Richiamata la L. 145/2018 ed in particolare quanto previsto dal comma 821 dell'art. 1 il quale recita testualmente: "*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*".

Dato atto che

- con deliberazione n.8 del 17/06/2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023;

- con deliberazione n.17 del 22/08/2024 il Consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- con determinazione n.49 del 20/03/2025 il Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto alla parificazione per l'esercizio 2024 del conto del Tesoriere;
- con determinazione n.51 del 20/03/2025, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto alla parificazione per l'esercizio 2024 dei conti giudiziali degli agenti contabili e degli agenti contabili consegnatari di azioni e di beni;
- con determinazione n.50 del 20/03/2025, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto alla parificazione per l'esercizio 2024 del conto dell'economia;
- con deliberazione n.32 del 18.03.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ai fini della formazione del Rendiconto di gestione 2024, ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;
- con deliberazione n. 34 del 27/03/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2022 e ss. mm ed ha confermato la volontà di esercizio della facoltà prevista dal comma 2 dell'art.232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Rilevato che il Rendiconto relativo all'esercizio 2024 deve essere approvato secondo lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2000

Visto l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo il quale *"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale."*

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6: *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*
- art. 231: *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita: *"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.";*

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *“Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”*

Richiamata inoltre la deliberazione del consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2019, con la quale ai punti 1 e 2 del dispositivo è stato stabilito:

1. *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.”*,
2. *“Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000.”*

Richiamato il decreto ministeriale 12 ottobre 2021, il quale con allegato A ha definito le modalità semplificate di redazione della situazione semplificata da allegare al Rendiconto e ha stabilito che spetti alla Giunta Comunale la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art.232, comma 2 del TUEL.

Visto lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, redatto secondo i dettami della contabilità armonizzata e ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., composto:

- dal conto del bilancio e relativi allegati,
- dalla relazione illustrativa,
- dalla Situazione patrimoniale semplificata al 31.12.2024.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento di contabilità, tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del Rendiconto di Gestione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali mediante deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai consiglieri con modalità telematiche, almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio comunale in cui viene esaminato il rendiconto.

Tenuto conto della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole ai fini dell'approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2024 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 239, lett. D) del D.lgs. n.267/2000, allegato al presente provvedimento.

Dato atto dell'avvenuto deposito dello schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2024 e relativi documenti allegati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Visti gli allegati predisposti ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione del 2024;

Vista la relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024 e gli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.lgs. n. 118/2011.

Visto l'art.77-quater, comma 11, del D.L. n.118 del 2008 che prevede che i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide costituiscano dall'anno 2010 un allegato obbligatorio al rendiconto di esercizio.

Visti i prospetti Siope della Banca d'Italia, così come pubblicati sul sito web e allegati al presente

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii.;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del 1° agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all' "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011." (GU Serie Generale n.196 del 22-08-2019);

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con

D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Vista la deliberazione giuntale n. 34 del 27/03/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2024 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e la conferma contestuale dell'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime.

Preso dunque atto delle risultanze finali della gestione 2024, come da allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Spormaggiore n. 41 dd. 30.12.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), il Piano degli indicatori e la Nota integrativa.

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricopre gli obiettivi gestionali;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 09.01.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2025-2027 per la sola parte finanziaria;

Evidenziato che con deliberazione giuntale n. 36 del 27.03.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione del Comune di Spormaggiore per il triennio 2025-2027;

Visti:

- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il parere relativo alla regolarità contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 2 del 3 maggio

2018;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Visto il vigente Statuto del Comune di Spormaggiore approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 10.05.2016;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 dd. 28.03.2019;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante l'urgenza di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse e al fine di procedere tempestivamente con l'iter di approvazione del Rendiconto della gestione 2024.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti (Pezzi Alessandro, Agostini Marina, Zeni Renato) e n. 0 voti contrari, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato A), redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, composto dal Conto del Bilancio con i relativi seguenti allegati:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione A/1, A/2, A/3;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
- l'elenco dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- la situazione patrimoniale semplificata;

2. Di approvare la relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto della gestione 2024, ai sensi del 6 comma dell'art. 151 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

3. Di approvare la situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2024 redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021;

4. Di prendere inoltre atto che la documentazione di cui ai precedenti punti del presente dispositivo evidenzia le seguenti risultanze finali complessive:

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2024**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa al 1/1/			€ 309.282,27
Riscossioni	€ 805.275,05	€ 1.229.650,71	€ 2.034.925,76
Pagamenti	€ 598.085,68	€ 1.182.960,61	€ 1.781.046,29
<b>Fondo di cassa al 31/12</b>			<b>€ 563.161,74</b>
Residui Attivi	€ 384.602,77	€ 1.108.031,59	€ 1.492.634,36
residui passivi	€ 153.574,83	€ 1.090.308,79	€ 1.243.883,62
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			€ 10.844,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			€ 139.686,26
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024</b>			<b>€ 661.381,72</b>

Composizione del risultato di amministrazione	
Risultato di amministrazione al 31/12/2024 (A)	€ 661.381,72
Parte accantonata (B)	€ 171.542,46
Parte vincolata (c)	€ 84.473,39
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -
Parte disponibile libera	405.365,87 €

5. di prendere atto che anche per il Rendiconto 2024 è confermata la volontà di esercizio della facoltà ex comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico- patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
6. Di prendere atto dell'Allegato C costituito dalla Relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole.
7. Di dare atto che alla data del 31.12.2024 non risultano esserci debiti fuori bilancio pendenti per i quali necessiti il riconoscimento ed il relativo ripiano;
8. di dare atto che con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti (Pezzi Alessandro. Agostini Marina, Zeni Renato) e n. 0 voti contrari, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro

60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



# Pareri

COMUNE DI SPORMAGGIORE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 9

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024, REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/04/2025

Il Responsabile di Settore

Maurizio Vanini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Maurizio Vanini

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
POMAROLLI MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VANINI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spormaggiore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POMAROLLI MIRCO in data 23/04/2025  
Maurizio Vanini in data 23/04/2025